

LE RELAZIONI DI POTERE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

Dalla potenza del tiranno al potere sociale

Esercizio del potere pubblico negli appalti: esigenze di legalità e di efficacia

Traccia dell'intervento dell'Avv. Enrico Gualandi

Riferimenti normativi essenziali:

- √ art. 97 Cost.;
- √ D. Lgs. 165/2006 (c.d. "Codice dei contratti pubblici");
- √ D.P.R. n.207/10 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici).

- 1) Perché disciplinare gli appalti per l'esecuzione di lavori, per l'espletamento di servizi e per le forniture di beni con una disciplina di diritto pubblico (comportante, dunque, l'uso di un potere unilaterale e d'imperio da parte delle Pubbliche Amministrazioni)?
Perché non ricorrere agli ordinari strumenti contrattuali?

Costituzione e normativa comunitaria: **concorrenza** da strumento per la scelta del miglior contraente (art. 97 Cost. "buon andamento" e imparzialità dell'azione amm.va) a bene giuridico oggetto di tutela.

- 2) Quando termina la disciplina di diritto pubblico?

Le due fasi: "**pubblica**" per la scelta del contraente e "**privata**" per l'esecuzione del contratto.

Parole chiave:

- √ La disciplina della scelta del contraente: procedure aperte, procedure ristrette e procedure negoziate. Come funzionano e - soprattutto - "quando" si usano;
- √ I requisiti per partecipare ad una gara d'appalto: i requisiti generali, quelli speciali, le S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) e l'avvalimento;
- √ I criteri di aggiudicazione: prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte anomale e le varianti nelle aggiudicazioni con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- √ Commissione Giudicatrice: adempimenti procedurali;
- √ La disciplina del contratto: aggiudicazione, stipula e vicende successive (il subappalto, le varianti in corso d'opera, il sistema della c.d. "riserve", i collaudi e i c.d. "accordi bonari").
- √ Casi particolari: l'appalto integrato e le concessioni di lavori pubblici (*project financing*).
- √ Il contenzioso, arbitrale o giurisdizionale.